newsletter NOVA
Servizi & Assistenza Fiscale
Formazione & Informazione

CIRCOLARE SETTIMANALE PER LO STUDIO

EDIZIONE STRAORDINARIA

LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2020

CORSA AL RUSH FINALE PER L'APPROVAZIONE NEI TEMPI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2020. NELLA CIRCOLARE CHE SEGUE, RIEPILOGHIAMO LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2020.

CON LA PRESENTE, COGLIAMO L'OCCASIONE PER PORGERE I NOSTRI AUGURI PER UN FELICE ANNO NUOVO.

nova S. A. F.
Servizi & Assistenza Fiscale

LE PRINCIPALI NOVITA' FISCALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2020

Sterilizzazione clausole di salvaguardia IVA (comma 3)

Previsto **anche per il 2020 il mantenimento dell'aliquota IVA**:

- ridotta del **10%**;
- ordinaria del **22%.**

Per gli anni successivi, si prevede:

	2020	2021	2022
Iva ridotta (10%)	10%	12%	12%
Iva ordinaria (22%)	22%	25%	26,5%

Deducibilità dell'IMU (commi 4 e 5)

Aumento della deducibilità IMU sugli immobili strumentali che dal 50% del 2019 passa alla deducibilità integrale nel 2022.

	2019	2020	2021	2022
Deducibilità IMU	**50%**	60%	60%	100%

Riduzione aliquota canone concordato (comma 6)

Ridotta a regime la misura **dell'aliquota della cedolare secca** da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di **immobili a canone concordato nella misura del 10%.**

In assenza di tale intervento l'aliquota sarebbe tornata al 15% a partire dal 2020.

Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti (Comma 7)

Il Governo ha istituito un Fondo per la riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche denominato **«Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti»**, con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Appositi decreti legislativi e provvedimenti attuativi definiranno le modalità di realizzazione dell'obiettivo.

Sgravio totale apprendistato nelle microimprese (comma 8)

Per favorire l'occupazione giovanile si prevede per le microimprese, ossia aziende con meno di 9 dipendenti, uno **sgravio contributivo del 100%**, per i primi tre anni, **per l'assunzione di giovani con contratto di apprendistato di primo livello** (per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istituto superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore).

Si azzerano quindi le aliquote oggi previste per i primi 3 anni mentre si conferma l'aliquota del 10% per gli anni successivi. In sintesi:

SGRAVIO ASSUNZIONI 2020
AZIENDE FINO A 9 DIPENDENTI

- sgravio contributivo totale
- durata 36 mesi
- per apprendistato 1 livello
- giovani da 15 a 25 anni non compiuti

Proroga detrazione riqualificazione energetica (commi 175-176)

Viene **prorogato al 31.12.2020** il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi **di riqualificazione energetica**, per poter fruire della detrazione del 65% - 50%.

Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute nel 2020 è prorogato anche per gli **interventi di acquisto e posa in opera di:**

- **schermature solari** (art. 14, comma 2, lett. b D.l. 63/2013);
- **micro-cogeneratori** in sostituzione di impianti esistenti (art. 14, comma 2, lett. b-bis D.l. 63/2013);
- **impianti di climatizzazione invernale** dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, comma 2-bis D.l. 63/2013).

Proroga detrazione recupero edilizio (commi 175-176)

Viene **prorogata al 31 dicembre 2020 la misura della detrazione al 50%,** fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli **interventi di ristrutturazione edilizia** indicati dall'articolo 16-bis, comma 1, del TUIR[1].

Proroga detrazione bonus mobili (commi 175-176)

Viene **prorogata fino al 2020 la detrazione al 50%** (ripartita in dieci quote annuali di pari importo e calcolata su un importo massimo di 10.000 euro) prevista **per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+** (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, **finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione**.

Abolito ecobonus scontato in fattura (commi 175-176)

Viene **soppressa la disposizione** prevista all'art. 10 del D.l. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) **con cui si dava la possibilità,** al soggetto che aveva diritto alle detrazioni relative ad interventi di riqualificazione energetica o di adozione di misure antisismiche, di scegliere invece del loro utilizzo diretto, **un contributo** di pari importo:

- **anticipato dal fornitore sotto forma di sconto** sul corrispettivo dovuto;
- **rimborsato poi al fornitore** sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione in 5 quote annuali.

Proroga sport bonus (commi 177-179)

Viene **prorogata al 2020** la possibilità di usufruire del **credito d'imposta al 65% per le erogazioni liberali** destinate ad interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

[1] manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali), straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (sulle parti comuni di edificio residenziale e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale); ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi; realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali; eliminazione delle barriere architettoniche; prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi; cablatura degli edifici e al contenimento dell'inquinamento acustico; risparmio energetico con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia; adozione di misure antisismiche; bonifica dall'amianto e opere volte ad evitare gli infortuni domestici

Esenzione Irpef coltivatori diretti (comma 183)

Viene **prorogata per il 2020 e 2021 l'esenzione IRPEF dei redditi** dominicali / agrari **dei coltivatori diretti /imprenditori agricoli professionali**. Le percentuali di esenzione sono fissate:

- al 100% per il 2020;
- al 50% per il 2021.

Credito d'imposta industria 4.0 (commi 184-197)

È stato introdotto il **nuovo credito d'imposta per l'industria 4.0** al posto del super ammortamento e dell'iperammortamento.

In particolare, al posto del super ammortamento viene previsto un **credito d'imposta a favore delle imprese** che:

- **effettuano investimenti in beni strumentali nuovi** destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
- a decorrere **dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020**, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione,

Sono **agevolabili gli investimenti in beni:**

- materiali nuovi;
- strumentali all'esercizio d'impresa;

ad eccezione:

- ✓ degli aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autovetture ed autocaravan, ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;
- ✓ veicoli adibiti ad uso pubblico per cui è prevista la deducibilità parziale;
- dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento ad aliquote inferiori al 6,5%;

Il credito d'imposta spetta nella misura del 6% del costo[2] nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 5, 6 e 7 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

Per gli investimenti aventi a oggetto beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0 (**ricompresi nell'allegato A annesso alla L. 232/2016)**, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura:

- del **40% del costo** per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- del **20%** per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi

[2] determinato ai sensi dell'articolo 110,comma 1, lettera «b)», del TUIR,

complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

Per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali connessi ad investimenti in beni materiali "Industria 4.0" (ricompresi nell'allegato B annesso alla L. 232/2016), il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.**

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione:

- in **5 quote annuali** di pari importo, ridotte a 3 per gli investimenti di beni immateriali;
- **a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni**, ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti relativi ai beni compresi negli allegati A e B della L. 232/2016.

Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica (commi 198-209)

E' previsto, per il 2020, un **credito d'imposta relativo agli investimenti in**:

- **ricerca e sviluppo**;
- **transizione ecologica;**
- **innovazione tecnologica 4.0;**
- in **altre attività innovative**

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni.

La misura del credito d'imposta è pari:

- **al 12%** della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 3 milioni;
- **al 6%** per le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, nonché per le attività di design e ideazione estetica, nel limite massimo ciascuno di 1,5 milioni di euro;
- **al 10%** per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Il credito d'imposta spettante **è utilizzabile esclusivamente in compensazione**, in **3 quote annuali** di pari importo, **a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione**, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa nonché della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

Il credito d'imposta **è cumulabile con altre agevolazioni** che abbiano ad oggetto i medesimi costi**, a condizione che tale cumulo**, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione

del reddito e della base imponibile IRAP, **non porti al superamento del costo sostenuto.**

Per poter usufruire del credito d'imposta **l'impresa dovrà farsi rilasciare apposita certificazione** che attesti l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile. Tale certificazione dovrà essere **rilasciata:**

- **dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti;**
- **da un revisore legale dei conti** o da una società di revisione legale, iscritti nella sezione A del registro,

per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti.

Proroga bonus formazione 4.0 (commi 210-217)

E' disposta la **proroga per il 2020** del **credito d'imposta** per le **spese di formazione del personale dipendente,** finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal «Piano Nazionale Impresa 4.0».

Oltre alla proroga sono previste altresì delle **modifiche all'agevolazione**, disposte in sede di conversione in legge del decreto fiscale.

La misura del credito è differenziata in base alle dimensioni dell'impresa:

- **per le piccole imprese 50%** delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
- **per le medie imprese 40**% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro;
- **per le grandi imprese 30%** delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro.

Proroga credito d'imposta per investimenti nelle regioni colpite dagli eventi sismici (Comma 218)

E' disposta la **proroga fino al 31 dicembre 2020 del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi per i comuni** delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo **colpiti dagli eventi sismici** succedutisi dal 24 agosto 2016**.**

In particolare, il credito d'imposta è attribuito nella misura del;

- 25% per le grandi imprese;
- 35% per le medie imprese;
- 45% per le piccole imprese.

Bonus facciate
(commi 219-224)

Viene introdotta la **possibilità di fruire di una nuova detrazione** per le **spese** documentate, **sostenute nel 2020**, relative agli **interventi** (inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna) finalizzati **al recupero o restauro della facciata esterna** degli **edifici esistenti ubicati in zona A o B**, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444:

ZONA A	le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono **carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale** o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi
ZONA B	le parti del territorio **totalmente o parzialmente edificate**, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq

Resteranno pertanto esclusi gli edifici in aree a bassa densità abitativa.

Sono ammessi al beneficio **esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi** (sono quindi esclusi tutti gli impianti e gli elementi, come ad esempio gli infissi).

La detrazione è ripartita in **10 quote annuali** costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Nel caso in cui i lavori di rifacimento della facciata non siano di solo pulitura o tinteggiatura esterna, ma:

- riguardino interventi influenti dal punto di vista termico;
- o interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edifici;

per fruire della detrazione gli interventi dovranno soddisfare i requisiti disposti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008.

Regime agevolativo per il commercio di piante
(Comma 225)

Viene riconosciuto un trattamento di favore per l'attività di commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici. Il reddito è calcolato, nel limite del 10% del volume d'affari, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini IVA, un coefficiente di redditività pari al 5%.

Proroga Sabatini-ter
(commi 226-228)

È disposta **un'integrazione all'autorizzazione di spesa** per il periodo **2020 - 2025** ai fini della **proroga dell'agevolazione c.d. "Sabatini – ter"**, una misura di sostegno che consiste nella concessione - alle micro, piccole e medie imprese – di:

- un **finanziamento agevolato per investimenti** in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali "Industria 4.0" (big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID), tracciamento e pesatura di rifiuti);
- un **correlato contributo statale in conto impianti** rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.

Una quota, pari al 30% delle risorse stanziate, è riservata alla concessione dei contributi statali "maggiorati" del 30% per gli investimenti Industria 4.0.

Tale maggiorazione è elevata al 100% per le micro e piccole imprese che effettuano investimenti "Industria 4.0" nelle regioni:

- Abruzzo;
- Basilicata;
- Calabria;
- Campania;
- Molise;
- Puglia;
- Sardegna;
- Sicilia;

nel limite complessivo di 60 milioni.

Una quota, pari al 25% delle risorse stanziate, **è destinata alle micro, piccole e medie imprese a fronte dell'acquisto**, anche mediante operazioni di leasing finanziario, **di macchinari, impianti e attrezzature** nuovi di fabbrica ad uso produttivo, **a basso impatto ambientale**, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. Per tali operazioni, i contributi statali sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un **tasso annuo del 3,575%.**

Ripristino dell'ACE
(comma 287)

Viene ripristinata l'ACE, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (in sostanza, dal 2019). Il ripristino avviene attraverso l'abrogazione delle disposizioni previste dalla Legge di Bilancio 2019 e dal Decreto Crescita.

Misure premiali ai privati che pagano con strumenti elettronici

(Commi 288-290)

Per incentivare l'utilizzo di pagamenti elettronici, il legislatore prevede un **rimborso in denaro a favore delle persone fisiche "private" maggiorenni**, **residenti in Italia**, **che effettuano "abitualmente"** - al di fuori di attività di impresa o esercizio di professione -**acquisti di beni/servizi con strumenti di pagamento elettronici.**

Entro il 30.04.2020 sarà emanato un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che darà attuazione della presente disposizione:

- stabilendo le forme di adesione volontaria e le modalità di attribuzione del premio, tenendo conto del volume e della frequenza degli acquisti;
- individuando gli strumenti di pagamento elettronici destinatari della misura e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del premio.

Proroga credito d'imposta PMI per partecipazione a fiere (comma 300)

Viene **prorogato anche per il 2020** il **credito d'imposta** previsto per le **imprese che partecipano a manifestazioni fieristiche internazionali** di settore che si svolgono all'estero, relativamente alle spese per:

- l'affitto degli spazi espositivi;
- l'allestimento dei medesimi spazi;
- le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.

Il credito d'imposta è riconosciuto **nella misura del 30% delle spese sostenute**, fino ad un massimo di 60.000 euro e fino all'esaurimento dell'importo massimo di:

- 10 milioni di euro per l'anno 2020;
- e di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

Proroga credito d'imposta Mezzogiorno (comma 319)

Viene **prorogato fino al 31.12.2020 il credito d'imposta** per le **imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive delle regioni del Mezzogiorno**:

- Campania;
- Puglia;
- Basilicata;
- Calabria;
- Sicilia;
- Molise;
- Sardegna;
- Abruzzo.

Il credito d'imposta compete nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, ovvero del:

- 25% per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;
- 10% per le grandi imprese situate in determinati comuni delle regioni Abruzzo e Molise.

Le intensità massime di aiuto applicabili alle grandi imprese possono essere maggiorate di un massimo di:

- 20 punti percentuali per le piccole imprese;
- 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni.

Resto al Sud chiarimento limite d'età (comma 320)

Il legislatore interviene in merito alla disciplina di favore per i giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud», stabilendo che, per l'anno 2019 e per l'anno 2020, il **requisito del limite di età**, così come modificato dalla Legge di Bilancio 2019 e compreso tra i 18 e i 45 anni**, si intende soddisfatto se posseduto alla data del 1° gennaio 2019** (data di entrata in vigore della L. 145/2018).

Proroga e ampliamento assegno natalità (commi 340-341)

L'assegno di natalità (cd **Bonus bebé[3]), è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020** e fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

L'importo annuale diversificato sulla base del reddito familiare è pari a:

- **1.920 euro** - qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una condizione economica corrispondente a un **valore ISEE non superiore a 7.000 euro annui**;
- **1.440 euro** - qualora il nucleo familiare sia in una condizione economica corrispondente a un valore **dell'ISEE superiore a 7.000 e non superiore a 40.000 euro**;
- **960 euro** - qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore **dell'ISEE superiore a 40.000 eur**o;

In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno è aumentato del 20 per cento.

[3] di cui all'articolo 1, c. 125, legge 190/2014,

Ampliamento congedo di paternità obbligatorio (comma 342)

Con questo comma si provvede a un nuovo ampliamento del congedo di paternità obbligatorio e retribuito per i lavoratori dipendenti, a carico dell'INPS. **Le giornate retribuite dal 2020 passano da 5 a 7.**

Incremento Bonus Asilo Nido/Supporto domiciliare (commi 343-344)

Con questa disposizione viene prorogato e **incrementato a partire dal 2020 l'importo del contributo** per le spese per asili nido o supporto domiciliare per i bambini al di sotto dei tre anni, previsto dal comma 355 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, della durata di 36 mesi:

- di 1.500 euro per i nuclei familiari **con un valore ISEE fino a 25.000 euro, per un totale di 3mila euro annui**
- di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro **fino a 40.000 euro, arrivando quindi a 2500 euro.**

Estensione esenzione Canone RAI (comma 355)

La Legge di Bilancio **estende dal 2020 l'esenzione del Canone RAI** innalzando, a regime, la soglia reddituale prevista ai fini dell'esenzione **per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni.** Si passa, infatti, dagli attuali 6.713,98 euro agli **8.000 euro annui.**

Proroga Bonus cultura (commi 357-358)

Viene **riproposto anche per il 2020 il "bonus cultura"** a favore dei residenti in Italia **che compiono 18 anni nel 2020**, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale.

Aumento detrazione spese veterinarie (comma 361)

Viene **innalzata a 500,00** euro (da 387,34) **la spesa massima detraibile per le spese veterinarie,** limitatamente alla parte che eccede 129,11 euro.

Bonus latte artificiale (comma 456)

Si prevede di assicurare un contributo economico, **progressivo sulla base del reddito familiare, fino 400 euro all'anno per l'acquisto di latte artificiale per le mamme che non possono allattare per condizioni patologiche**. L'agevolazione sarà assicurata nei primi 6 mesi di vita del bambino, non per tutti ma **sottoposta a limiti di reddito**. Sarà necessario quindi un decreto ministeriale che stabilisca i requisiti di accesso, da emanare entro marzo 2020.

Cimice asiatica (Comma 501)

Previsto un supporto per le imprese agricole ubicate nei territori colpiti dalla cimice asiatica. In particolare, il supporto è rivolto alle imprese agricole:

- ubicate nei territori che hanno subito danni derivanti dalla **cimice asiatica** (diretti o ad essa correlati)
- e che **non abbiano sottoscritto polizze assicurative a copertura dei rischi**

Interventi a favore dell'agricoltura Commi 503-511

Col fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, per i **coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali:**

- che si iscrivono alla previdenza agricola nel corso del 2020
- e che abbiano meno di 40 anni,

è riconosciuto l'esonero, per massimo 24 mesi, del versamento **dell'accredito contributivo** presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Prevista inoltre la concessione di **mutui a tasso zero,** in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di **aziende agricole condotte da imprenditrici** attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

LIMITI MUTUO	
IMPORTO	**DURATA**
300.000 €	15 anni

Per favorire la competitività del settore agricolo e agroalimentare viene istituito il Fondo per la competitività delle filiere agricole, finalizzato a sostenere lo sviluppo e gli investimenti delle filiere. Con un decreto attuativo da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge dovranno essere definite le modalità di ripartizione del Fondo.

A fronte di **spese** sostenute per **investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali**, per il triennio 2020-2022, viene data la possibilità di **incrementare del 20%** la quota di ammortamento deducibile dalle imposte sui redditi. Sono esclusi da tale agevolazione i costi

sostenuti per l'acquisto di terreni.

Agevolazioni fiscali oleoturismo (Commi 513-514)

Vengono estese anche al settore dell'oleoturismo le agevolazioni fiscali previste con la legge di bilancio 2018 per l'enoturismo.

In particolare, viene estesa:

- la determinazione forfetaria del reddito imponibile, ai fini IRPEF, **con un coefficiente di redditività del 25 per cento**
- e, a talune condizioni, il regime forfettario dell'IVA che consiste nella riduzione dell'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50% del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell'IVA afferente agli acquisti e alle importazioni.

Sviluppo dell'innovazione in agricoltura (Commi 520-521)

Prevista la concessione alle imprese agricole di un **contributo a fondo perduto** fino al 35% della spesa ammissibile e **mutui agevolati** di importo non superiore al 60% della spesa ammissibile, per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con **tecnologie *blockchain***; a tal proposito dovrà essere emanato un decreto attuativo entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge in esame.

Imposta sul consumo di bevande zuccherate (Commi 661-676)

Nuova imposta sul consumo delle bevande zuccherate con un elevato contenuto di sostanze edulcoranti aggiunte. L'imposta è pari a:

- **10 euro per ettolitro** nel caso di prodotti finiti
- **0,25 euro per chilogrammo** nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare entro il mese di agosto dell'anno 2020, sono stabilite le modalità di attuazione dell'imposta.

Deduzioni buoni pasto mense aziendali (Commi 677)

Attraverso un intervento sull'art.51 dei TUIR è elevata **da 7 a 8 euro la quota dei buoni pasto non sottoposta a imposizione a condizione che siano erogati in formato elettronico.**

Contestualmente viene **ridotta da 5,29 a 4 euro la quota che non concorre alla formazione**

del reddito di lavoro, nel caso in cui i buoni pasto siano erogati in formato diverso da quello elettronico.

Per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto a favore dei lavoratori addetti a strutture lavorative temporanee oppure ubicate in zone prive di servizi di ristorazione viene mantenuto il limite giornaliero a 5,29 euro.

Fringe benefit veicoli aziendali (commi 632-633)

La Legge di Bilancio riduce, sino ad azzerarla per alcuni modelli di veicolo, la **percentuale di deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli aziendali,** con riferimento ai **veicoli ritenuti inquinanti**.

Viene previsto che per **le autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo**, **autocaravan, motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione**,

con valori di emissione di anidride carbonica:

- **non superiori a 60 grammi per chilometro** (g/Km di co2) è applicata una percentuale del **25%;**
- **superiori a 60 g/Km ma non a 160 g/Km**, è applicata una percentuale del **30%;**
- **superiori a 160 g/Km ma non a 190 g/Km,** è applicata una percentuale del:
  - ✓ **40% per l'anno 2020;**
  - ✓ **50% dall'anno 2021;**
- **superiori a 190 g/Km** è applicata una percentuale del:
  - ✓ **50% per l'anno 2020;**
  - ✓ **60% a decorrere dall'anno 2021.**

Le percentuali si applicano all'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.

Le nuove percentuali si applicano ai veicoli, come sopra descritti, concessi in uso promiscuo con **contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020.**

Tassa sulla plastica (commi 634-658)

Viene **istituita la c.d. tassa sulla plastica**, ovvero la **tassa sul consumo di MACSI**: manufatti in plastica con singolo impiego, che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari.

L'imposta sul consumo di MACSI è fissata nella misura di **0,45 euro per chilogrammo** di materia plastica contenuta nei MACSI medesimi.

L'attuazione di tale nuova disciplina è demandata ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli da pubblicare, entro il mese di

maggio 2020, nella Gazzetta Ufficiale. La decorrenza decorre dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento interdirettoriale.

Viene altresì istituito un **credito di imposta** alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, **nella misura del 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020,** per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti biodegradabili e compostabili secondo lo standard EN 13432:2002.

Il credito d'imposta spetta nella misura massima di 20.000 € per ciascun beneficiario e può essere utilizzato solo in compensazione.

Tracciabilità delle detrazioni (Commi 679-680)

Introdotto l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti per **la detrazione dall'imposta lorda** nella misura del 19% degli oneri indicati nell'articolo 15 del TUIR e in altre disposizioni normative per le persone fisiche. I pagamenti dovranno essere effettuati

- con **versamento bancario o postale**
- con **carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.**

La disposizione **non si applica** alle detrazioni spettanti in relazione

- alle **spese sostenute per l'acquisto di medicinali** e di dispositivi medici,
- alle detrazioni per **prestazioni sanitarie** rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Estromissione beni immobili imprese individuali (Comma 690)

Riapertura della possibilità di estromettere **i beni immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2019 dagli imprenditori individuali** con il pagamento di una imposta sostitutiva dell'8%.

Il versamento in due rate con scadenza rispettivamente,

- **il 30 novembre 2020** (60% dell'imposta dovuta)
- **il 30 giugno 2021** (40%).

Si segnala che gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2020.

Regime forfettario (Commi 691-692)

Modifica al regime forfettario, In particolare:

- Viene soppressa l'imposta sostitutiva al 20% per i contribuenti con ricavi tra 65.001 e 100.000 euro, prevista a partire dal 2020 e mai entrata in vigore;
- Viene reintrodotta come condizione per l'accesso al regime forfettario al 15% **il limite delle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio pari a 20.000 euro.** Rimane fermo anche il limite di 65.000 euro conseguiti o percepiti nell'anno di imposta precedente all'ingresso nel regime

- Viene aggiunta come causa ostativa anche la percezione di **redditi di lavoro dipendente e assimilati (comprese le pensioni) eccedenti l'importo di 30.000 euro.**
- Viene introdotto un regime premiale per incentivare l'utilizzo della fatturazione elettronica costituito dalla riduzione di un anno del **termine** di decadenza per la notificazione degli avvisi di **accertamento (**quattro anni rispetto ai vigenti cinque).

Rivalutazione dei beni (Commi 693-704)

Per le persone fisiche

Riapertura della possibilità di rivalutare le partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva.

Prevista **un'unica aliquota all'11%** sia per la rideterminazione di valore delle partecipazioni in società non quotate sia per i terreni.

Viene aumentata **dal 20% al 26% l'imposta sostitutiva** dell'imposta sul reddito applicabile sulle plusvalenze realizzate in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni.

Per le persone giuridiche: società di capitali, cooperative, trust

Riaperta la **possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni**, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018. Il pagamento dell'imposta sostitutiva prevista è

- del 12% per i beni ammortizzabili,
- del 10% per i beni non ammortizzabili
- anche l'affrancamento è previsto con aliquota al 10%.

Tali imposte sostitutive **possono essere versate in più rate,** entro un massimo che dipende dall'importo complessivo del versamento e gli importi da versare possono essere compensati.

La disposizione prevede inoltre che nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

Infine, viene previsto che il **riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti a bilancio**, cd. Riallineamento, venga applicato anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali.

Modifiche all'ambito soggettivo di IVIE e IVAFE (Commi 710-711)

Le disposizioni dei commi 710 e 711 estendono l'ambito di applicazione dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) e dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero(IVAFE) stabilendo che **dal 2020, saranno soggetti passivi** di tali imposte, oltre alle persone fisiche, **anche gli enti non commerciali e le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice,** residenti in Italia, che sono tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività.

Prelievo erariale sugli apparecchi da intrattenimento e sulle vincite (Commi 731-735)

In merito al PREU (prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento):

- Si prevede l'incremento del prelievo erariale unico sugli apparecchi cosiddetti **amusement with prizes** (AWP o new slot) **e su quelli facenti parte della rete telematica** che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. In particolare, le misure del PREU sono incrementate e fissate, rispettivamente, nel 23,85% sino al 31 dicembre 2020 e nel 24% dal 1° gennaio 2021, delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera a)[4] e nel 8,50% sino al 31 dicembre 2020 e nel 8,60% a decorrere dal 1° gennaio 2021, delle somme giocate per gli apparecchi di cui lettera b).
- Si modificano la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (payout), nonché il prelievo sulle vincite e il diritto sulla parte della vincita eccedente i 500 euro.

Inoltre, il comma 734 dispone che dal 1° marzo 2020, il diritto sulla parte della vincita eccedente i 500 euro è pari al 20%.

Unificazione IMU TASI (Commi 738-783)

Unificazione IMU (Imposta comunale sugli immobili) e TASI (Tributo per i servizi indivisibili).

In linea generale, le aliquote vengono definite sommando le vigenti aliquote di IMU e TASI, lasciando quindi invariata la pressione fiscale.

Eliminata la possibilità di avere due abitazioni principali, una nel comune di residenza di ciascun coniuge.

Relativamente agli immobili strumentali viene prevista la deducibilità dell'IMU dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni.

In via transitoria, la deduzione si applica nella misura del 60% per gli anni 2020 e 2021 (ovvero per i periodi d'imposta successivi a quello in corso, rispettivamente, al 31dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020), mentre l'intera deducibilità dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS ha effetto a decorrere

[4] Art, 110, comma 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931

dal 2022, ovvero dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021. La deducibilità per l'anno 2019 viene fissata nella misura del 50%.

Riscossione enti locali (Commi 784 – 815)

Modificato l'attuale sistema di riscossione delle entrate locali.

Le novità introdotte nei commi sono molte, in particolare per quanto riguarda l'accertamento esecutivo è previsto **che tutti gli atti emessi dagli enti e dai soggetti affidatari della riscossione** coattiva **contengono tutti gli elementi per assicurare che acquistino efficacia a titolo esecutivo dopo il termine per il ricorso** (compresa l'intimidazione ad adempiere).

In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore**, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili,** a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema

fino a euro 100,00	nessuna rateizzazione
da euro 100,01 a euro 500,00	fino a 4 rate mensili
da euro 500,01 a euro 3.000,00	da 5 a 12 rate mensili
da euro 3.000,01 a euro 6.000,00	da 13 a 24 rate mensili
da euro 6.000,01 a euro 20.000,00	da 25 a 36 rate mensili
oltre euro 20.000,00	da 37 a 72 rate mensili

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Commi 817- 836)

Dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è istituito **dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane** e sostituisce:

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP),
- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP),
- l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni,
- il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari
- il canone previsto dal codice della strada, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Canone unico
(Commi 837-848)

Dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono il **canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile**, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Il canone sostituisce:

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- i prelievi sui rifiuti, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee.

Disposizioni in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali della P.A.
(Comma 855)

Entro il 1° luglio 2020 le amministrazioni pubbliche che si avvalgono dell'Ordinativo Informatico di Pagamento (OPI) sono tenute ad inserire nello stesso Ordinativo la data di scadenza della fattura. Pertanto, dal 1° luglio 2020 per le medesime amministrazioni viene meno l'obbligo di comunicazione mensile.